

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Esenzione dalla ritenuta per gli interessi corrisposti alla controllante estera

di **Marco Bargagli**



Nella letteratura **internazionale-tributaria**, il *“Treaty shopping”* è conosciuto tra gli addetti ai lavori come un meccanismo **elusivo** che sfrutta le **agevolazioni fiscali** previste dagli accordi internazionali che, come noto, sono finalizzate a **prevenire fenomeni di doppia imposizione economica**.

Il **disegno evasivo** in rassegna ha la chiara finalità di **ridurre** o, in alcuni casi **azzerare**, la **ritenuta alla fonte** prevista in caso di pagamenti di **dividendi, interessi e royalties** c.d. *“passive income”* e viene in concreto realizzato **interponendo**, nella transazione economica, **uno o più soggetti** tra il **Paese di origine del reddito** (c.d. Paese della fonte ad esempio l'Italia) e quello in cui risiede il **destinatario finale estero** del medesimo reddito (reale beneficiario dei flussi).

Il **Commentario al modello di convenzione Ocse** definisce **“beneficiario effettivo”** il **perceptore dei redditi** che **gode del semplice diritto di utilizzo** dei flussi reddituali (*right to use and enjoy*) e non sia **obbligato a retrocedere gli stessi** ad altro soggetto sulla base di **obbligazioni contrattuali o legali, desumibili anche in via di fatto** (*unconstrained by a contractual or legal obligation to pass on the payment received to another person*).

Da tale breve definizione possiamo concludere che il **soggetto che percepisce i redditi**, per essere considerato il **beneficiario effettivo**, deve essere il **titolare giuridico** dei medesimi flussi, **avendone il pieno diritto di utilizzo**, senza avere **alcun obbligo di retrocessione** degli stessi nei confronti di altri soggetti economici.

Proprio in tema di **beneficiario effettivo**, si cita il recente orientamento espresso dalla **suprema Corte di cassazione** la quale, con la [sentenza n. 14756 del 10.07.2020](#), ha stabilito che l'esenzione dalla ritenuta prevista dall'[articolo 26-quater D.P.R. 600/1973](#) **spetta anche nell'ipotesi di interessi erogati alla controllante residente nell'Unione Europea** retrocessi, da

quest'ultima, **alla propria casa madre europea**.

Nel caso di specie, infatti, la **prima società comunitaria** che aveva ricevuto i flussi reddituali non si era limitata ad operare quale società **meramente interposta**, ma aveva **svolto una significativa attività finanziaria** non rivestendo, pertanto, i **caratteri di una struttura di puro artificio**.

Gli Ermellini hanno sancito che la **valutazione del carattere artificioso** di una società e? maggiormente importante in caso di una *holding* che **si limiti a detenere partecipazioni, senza svolgere alcuna attività sostanziale**.

Già in passato, sulla base di un ormai **consolidato orientamento giurisprudenziale**, la suprema Corte ha delineato le **caratteristiche del "beneficiario effettivo"**, in relazione al **pagamento di dividendi, interessi e canoni (*rectius royalties*)**.

Come sopra illustrato, tale **clausola generale dell'ordinamento fiscale internazionale** e? finalizzata ad impedire che i soggetti **possano abusare dei trattati fiscali attraverso pratiche di *treaty shopping***, con lo scopo di **riconoscere la protezione convenzionale** a contribuenti che, altrimenti, non ne avrebbero avuto diritto o che avrebbero subito un **trattamento fiscale comunque meno favorevole**.

Come rilevato in giurisprudenza *"il treaty shopping implica lo **sfruttamento delle differenze nei trattati stipulati fra le varie nazioni, mediante la frapposizione di un soggetto residente in uno Stato terzo (conduit)** nel flusso reddituale tra lo Stato della fonte e quello del beneficiario effettivo. Pertanto, può fruire dei vantaggi garantiti dai trattati il "beneficiario effettivo", **ossia solo il soggetto sottoposto alla giurisdizione dell'altro stato contraente, che abbia l'effettiva disponibilità giuridica ed economica del provento percepito, realizzandosi altrimenti una traslazione impropria dei benefici convenzionali o addirittura un fenomeno di non imposizione**"* (cfr. [Corte di cassazione, sezione 5, sentenza n. 24287 del 30.09.2019](#)).

Infatti nel caso degli **agenti, dei *nominees* e delle *conduit companies***, che operano quali **fiduciari**, il precettore degli interessi **non ne e? il beneficiario effettivo**, in quanto il **medesimo non ha il diritto di disporre degli interessi percepiti, ma ha l'obbligo di trasferirli ad altro soggetto**.

Importanti considerazioni vengono formulate circa la **società c.d. *conduit*** che viene definita come un **soggetto che si frappone nei rapporti tra erogante e beneficiario finale**, come **soggetto percipiente solo formalmente**, la cui costituzione non e? supportata da motivazioni economiche apprezzabili diverse dal risparmio fiscale.

I giudici di piazza Cavour:

- definiscono la **società "condotta"** come mero **"canale di transito"** dei redditi, quindi **dalla fonte al beneficiario finale, sicché la scelta di "canalizzazione" si giustifica**

unicamente nelle più vantaggiose implicazioni fiscali del "transito";

- **rilevano che il "beneficiario effettivo", ha sia la titolarità che la disponibilità del reddito percepito e non è tenuto ad alcun trasferimento dello stesso a terzi.**

In definitiva, **non possono essere ricomprese tra i "beneficiari effettivi" le "società relais" (società interposte)**, ossia quelle società che, sebbene formalmente titolari di redditi, **dispongono nella pratica soltanto di poteri molto limitati**, risultando essere **semplici fiduciarie o semplici amministratori agenti per conto delle parti interessate.**

Nel caso esaminato dalla Corte di cassazione, **accogliendo la tesi del contribuente**, è stato confermato **l'orientamento espresso dal giudice di appello** il quale, attenendosi ai principi giurisprudenziali già espressi in *apicibus*, ha fornito una **precisa e congrua motivazione** nella quale ha **indicato con precisione le ragioni per cui la società destinataria dei flussi reddituali era l'effettivo beneficiario.**

In particolare, la **società comunitaria che aveva percepito i proventi dalle controllate**, svolgeva il **ruolo di una vera e propria holding di partecipazione, come centrale finanziaria internazionale dell'intero gruppo, per gestire tutte le esigenze di tesoreria e finanziamento.**

Inoltre:

- i redditi percepiti dalla stessa società **risultavano fiscalmente tassati nel Paese estero di residenza;**
- la società aveva l'incarico di **armonizzazione degli investimenti e di gestione dei flussi finanziari**, ad essa confluendo i **proventi finanziari delle società del Gruppo e non soltanto quelli della controllata italiana;**
- **non vi era alcun obbligo giuridico di retrocedere i flussi a soggetti terzi** e, pertanto, la società intermedia godeva di **piena titolarità e disponibilità dei redditi percepiti.**